



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. 22 del 28/05/2020

ORDINANZA BALNEARE STRAORDINARIA INTEGRATIVA PER
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE DI
REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE

IL SINDACO

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, art. 1 comma 16 ultimo periodo, in relazione al quale “...la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del ...” articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020;

VISTO l’art. 1 comma 1 lettera mm) del D.P.C.M. 17 maggio 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 19/2020 – secondo cui “le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19/05/2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, co. 3 della L. n. 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica” e, in particolare gli artt. 3 e 4, oltre che l’allegato “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” al capitolo “Attività Turistiche (Stabilimenti Balneari e Spiagge)”;

VISTA l’ordinanza balneare n. 54 del 27/05/2020 del Responsabile del Settore VIII, con la quale l’Ente locale ha disciplinato l’esercizio delle attività balneari e l’uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo di competenza e riportante in premessa “di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui all’ordinanza regionale in parola, finalizzata al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza e disposizioni operative omogenee sul territorio regionale”;

RITENUTO di recepire le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020 e dell’ordinanza del presidente della regione Lazio n. Z00042/2020 per il contenimento degli effetti del coronavirus, finalizzati al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza sul territorio del Comune di Tarquinia;

VISTO il Regolamento Regionale del Lazio n. 19 del 12/08/2016 in tema di “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 39 del 09/03/2004 con cui si approva il Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) del Comune di Tarquinia;

CONSIDERATO che, al fine di gestire al meglio la particolare situazione emergenziale, si è reso necessario individuare e definire l’arenile del territorio comunale con la seguente classificazione, visionabile nelle tavole allegate:

- Spiagge in concessione
- Spiagge libere con servizi (in convenzione)

- Spiagge libere con prenotazione e sorveglianza
- Spiagge libere con prenotazione ed altri servizi (spiagge per cani, canali di lancio)
- Spiagge interdette

VALUTATO che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto bisogna focalizzare il messaggio sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini.

ORDINA

dal 29/05/2020 fino a nuove disposizioni, di recepire l'ordinanza regionale n. Z00042/2020 ed integrare l'ordinanza balneare comunale n. 54/2020, ai fini della prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19, come segue:

1. La presente ordinanza si applica su tutto l'arenile del territorio comunale, a seguito dell'emanazione sull'intero territorio nazionale dei D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e 16 maggio 2020 n. 33, nonché dei D.P.C.M. del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Vietare assembramenti ed osservare le regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali.
3. Per motivi sanitari, di sicurezza e di pubblica incolumità, dalle ore 19.00 alle ore 9.00 è fatto divieto di accedere alle spiagge per lo svolgimento di attività ludiche. Rimane autorizzato l'accesso, tra le 20.00 e le ore 8.00, per la pratica della pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia. È invece sempre consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva tipo walking, footing, ecc.
4. Ai sensi dell'art. 8 co. 4 del P.U.A. del Comune di Tarquinia, tutte le zone d'ombra (sia nelle spiagge concesse che in quelle convenzionate, oltre che sulle spiagge libere) devono essere posizionate mantenendo la distanza minima di mt. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si deve mantenere la distanza minima di mt. 4,50.
5. È fatto divieto di occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
6. Ove possibile, differenziare i percorsi o camminamenti di entrata e uscita, prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza, nonché regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge e negli arenili predisponendo percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.
7. La zona ombreggio va organizzata garantendo in modo da agevolare il passaggio ed il distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi/camminamenti di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti.
8. Durante la presente stagione balneare è inoltre espressamente vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso all'arenile, nonché sulla battigia, oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all'accesso al mare o alla spiaggia, al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale.
9. Si deve assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.
10. Per i bagnanti, sussiste l'obbligo di:
 - non accedere all'area di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
 - effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.
11. È vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale del previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio COVID-19 e se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa della quiete

pubblica, nonché documento all'igiene dei luoghi.

12. In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia o in acqua (come nuoto, windsurf, sup, kitesurf, ecc.) potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle suddette misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (beach tennis, beach volley, beach soccer, ecc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva (CONI, federazioni sportive) o dagli specifici protocolli regionali, inibendo le tipologie di attività sportive che dovessero essere vietate.
13. L'accesso e la fruizione delle spiagge libere è consentito nel rispetto dei criteri della precitata ordinanza regionale nonché delle linee di indirizzo ad essa allegate.
14. L'accesso alle spiagge libere del Comune di Tarquinia sarà consentito soltanto previa prenotazione con apposita APP denominata "IN SPIAGGIA" scaricabile sulle piattaforme iOS e Android e il cui utilizzo verrà illustrato con adeguata comunicazione.
15. I fruitori dovranno rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, telo mare, etc.) le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art. 8 del P.U.A. del Comune di Tarquinia. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio, telo mare, etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.
16. Anche le spiagge libere presenti nel territorio dovranno essere dotate di specifica cartellonistica multilingue riportante le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento, etc.) sia in spiaggia che in acqua da parte dei fruitori.
17. Dette aree libere dovranno essere controllate da parte della Polizia Locale e dalle altre Autorità a ciò preposte, che vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e sulle misure indicate nelle vigenti disposizioni. A tal fine sarà dato corso, in linea con il sopra citato protocollo, all'affidamento di servizi di presidio ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, addetti al controllo denominati "steward di spiaggia" anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, cooperative bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale.
18. Il Comune di Tarquinia si riserva di interdire l'accesso alle spiagge qualora dovessero sopraggiungere improvvisi eventi emergenziali che non garantirebbero il corretto rispetto delle norme anti COVID-19.

ORDINA ALTRESÌ

ai fini della gestione della particolare situazione emergenziale circa il mantenimento di livelli di sicurezza, l'interdizione all'accesso delle spiagge del territorio del comunale così individuate e meglio evidenziate nelle tavole allegate:

- *Spinicci (allegato 1):*
 - tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°17'47,45" N --- LON: 11°37'47,74" E e LAT: 42°17'43,74" N --- LON: 11°37'54,03" E
- *Pian di Spille (allegato 2):*
 - tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°16'10,53" N --- LON: 11°39'48,92" E e LAT: 42°15'6,22" N --- LON: 11°40'35,97" E
- *Voltone (allegato 3):*
 - tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°14'7,99" N --- LON: 11°41'40,55" E e LAT: 42°14'6,87" N --- LON: 11°41'41,53" E
- *Lido di Tarquinia I (allegato 4a):*
 - tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°14'5,64" N --- LON: 11°41'41,76" E e LAT: 42°14'6,87" N --- LON: 11°41'41,43" E
 - tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°13'33,15" N --- LON: 11°42'6,09" E e LAT: 42°13'32,01" N --- LON: 11°42'5,31" E
- *Saline (allegato 5):*

- tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°12'42,71" N --- LON: 11°42'28,92" E e LAT: 42°12'36,57" N --- LON: 11°42'28,21" E
- *San Giorgio (allegato 6):*
 - tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°10'40,75" N --- LON: 11°43'56,72" E e LAT: 42°10'36,34" N --- LON: 11°44'0,85" E
- *Sant'Agostino (allegato 7):*
 - tratto individuato tra le coordinate (foce fiume Mignone) LAT: 42°10'35,48" N --- LON: 11°44'1,95" E e LAT: 42°10'32,09" N --- LON: 11°44'6,12" E
 - tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°9'58,71" N --- LON: 11°44'12,20" E e LAT: 42°9'29,78" N --- LON: 11°44'3,23" E

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, i contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente.

Sono inoltre applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettano le misure di contenimento della pandemia da coronavirus indicate nelle vigenti norme e ordinanze e pertanto la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento è punita, ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e controlli" del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, *"con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale [...]". Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo*".

I proventi delle ammende sono di spettanza del Comune di Tarquinia.

Fermo restando quanto previsto nella presente ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non previste, il Comune con provvedimento motivato potrà concedere specifiche deroghe o restrizioni alle disposizioni sopra impartite.

Per quanto non espressamente normato nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del D.P.C.M. del 17/05/2020 e relativi allegati, nonché dell'ordinanza regionale n. Z00042 del 19/05/2020 e relativo allegato.

La presente ordinanza, firmata digitalmente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Tarquinia e pubblicata sul sito internet www.comune.tarquinia.vt.it e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Prefettura di Viterbo, Commissariato P.S. di Tarquinia, Comando Stazione Carabinieri di Tarquinia, Comando Compagnia Gd.F di Tarquinia, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Assobalneari, SIB ed ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO

(Alessandro GIULIVI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625